Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 marzo 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 21 MARZO 1984:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. **1.**

Piano sanitario provinciale 1983-1985.

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. **2.**

Servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale.

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1984, n. **3.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali: 19 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche, 4 giugno 1973, n. 12 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 61 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche, 20 novembre 1978, n. 66 e successive modifiche, 27 dicembre 1979, n. 22 e successive modifiche.

(1138-1139)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 21 MARZO 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1983, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1552)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1014**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica e tecnologia delle sostanze coloranti.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geofisica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1015**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1016**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, nell'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso l'insegnamento di « etruscologia ed archeologia italica ».

Nel medesimo articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

etruscologia;
archeologia italica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **1017.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

ultrastruttura della cellula.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **1018.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

termodinamica applicata;
trasmissione del calore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 72

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 1984.

Integrazioni di pagamento delle tasse automobilistiche per periodi fissi dell'anno 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1983;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei termini e delle modalità per il pagamento delle integrazioni di tassa erariale automobilistica dovuta ai sensi delle disposizioni sopra richiamate per l'anno 1984;

Decreta:

Coloro che anteriormente al 1° gennaio 1984 hanno effettuato il pagamento delle tasse automobilistiche per periodi fissi del 1984, senza le maggiorazioni per tale anno stabilite dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, debbono corrispondere le integrazioni dovute entro il 30 aprile 1984.

Il pagamento di quanto dovuto deve essere eseguito agli uffici esattori dell'ACI, mediante l'apposito bollettino mod. « pagamenti integrativi e speciali », oppure con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato « ACI - Tasse automobilistiche », utilizzando i normali modelli CH 8-*bis*.

Per i pagamenti effettuati con gli speciali bollettini in uso agli uffici esattori dell'ACI, nella ricevuta di versamento, accanto alla voce « integrativo » deve essere specificato il periodo cui l'integrazione si riferisce. Uguale specificazione deve essere apposta sul retro del certificato di versamento.

Per i pagamenti eseguiti agli uffici postali, nella causale di versamento e sul retro della ricevuta debbono essere indicati gli estremi d'immatricolazione del veicolo o autoscafo, il codice tariffa e il periodo cui l'integrazione si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

(1490)

DECRETO 13 marzo 1984.

Determinazione della composizione della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto l'art. 118 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto n. 08/8353 in data 2 febbraio 1983, con il quale sono state emanate — ai sensi del quarto comma dell'art. 118 della legge anzidetta — le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 344 del 16 dicembre 1983, con il quale si è provveduto all'indizione delle elezioni in questione per la giornata del 21 maggio 1984, dalle ore 8 alle ore 20;

Considerato che, in base all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, occorre provvedere, con successivo decreto, a determinare le circoscrizioni elettorali, la composizione della commissione elettorale centrale e la data della sua prima convocazione, nonché la composizione delle singole commissioni elettorali circoscrizionali;

Sentite al riguardo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base di criteri di funzionalità ed avuto riguardo all'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione ed alla consistenza numerica del personale di ciascun organo sono istituite le seguenti circoscrizioni elettorali:

Piemonte-Liguria-Lombardia;
Trentino-Friuli;

Veneto-Venezia Giulia;
Emilia Romagna;
Toscana-Umbria;
Marche-Abruzzo;
Lazio;
Campania;
Puglia;
Calabria-Sicilia;
Sardegna.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale ha sede presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è composta come segue:

Presidente:

Carugno dott. Nicola, dirigente generale.

Presidente supplente:

Naldi dott. Carlo, dirigente generale.

Membri:

Maccarelli dott. ing. Antonio, dirigente superiore;
Moretti dott. ing. Giovanni, dirigente superiore;
Leone dott. Emilio, primo dirigente;
Dolci dott. Giorgio, ispettore generale r.e.

Membro supplente:

Paganelli dott. Alfredo, ispettore generale r.c.

Segretario:

De Flammineis rag. Maria Paola.

Segretario supplente:

Bianchi rag. Gabriella.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 19 marzo 1984, alle ore 9.

Art. 3.

La commissione elettorale della circoscrizione Piemonte-Liguria-Lombardia ha sede presso la manifattura tabacchi di Milano ed è composta come segue:

Presidente:

Guidarelli dott. ing. Adelelmo, dirigente superiore.

Presidente supplente:

Maria dott. ing. Giuseppe, primo dirigente.

Membri:

Valentini dott. Livio;
Tosoni dott. Franco;
Romualdi Mario;
Foglio Lorenzo.

Membro supplente:

Palombelli Giuseppe.

Segretario:

Ciaramaglia dott. Pasquale.

Segretario supplente:

Reitano rag. Giovanni.

Art. 4.

La commissione elettorale della circoscrizione Trentino-Friuli ha sede presso la manifattura tabacchi di Rovereto ed è composta come segue:

Presidente:

Castellan dott. ing. Lino, dirigente superiore.

Presidente supplente:

Trotti dott. ing. Augusto, primo dirigente.

Membri:

Fogaroli dott. ing. Giandomenico;
Bianchi rag. Ugo;
Fabbri geom. Bruno;
Avanzini p.i. Spartaco.

Membro supplente:

Lemme p.i. Mario.

Segretario:

Mattuzzi rag. Rino.

Segretario supplente:

Fabris rag. Mariangela.

Art. 5.

La commissione elettorale della circoscrizione Veneto-Venezia Giulia ha sede presso la manifattura tabacchi di Venezia ed è composta come segue:

Presidente:

De Conciliis dott. ing. Generoso, primo dirigente.

Presidente supplente:

D'Angelillo dott. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Dalla Tor Bruno;
Duse Giorgio;
Marchi Emanuela;
Mastrangelo Maglie Teresa.

Membro supplente:

Polesel Bruno.

Segretario:

Poggi Walter.

Segretario supplente:

Giammanco Tito.

Art. 6.

La commissione elettorale della circoscrizione Emilia Romagna ha sede presso la manifattura tabacchi di Bologna ed è composta come segue:

Presidente:

Plenario dott. ing. Giorgio, dirigente superiore.

Presidente supplente:

Apirani dott. ing. Enzo, primo dirigente.

Membri:

Musacci dott. ing. Andrea;
Lucchini rag. Alino;
Di Luzio p.c. Carlo;
Pagnoni Giovanni.

Membro supplente:

Giuliani Gianfranco.

Segretario:

Mangano dott. Mariano.

Segretario supplente:

Capelli rag. Paola.

Art. 7.

La commissione elettorale della circoscrizione Toscana-Umbria ha sede presso la manifattura tabacchi di Firenze ed è composta come segue:

Presidente:
Ortolani dott. ing. Vinicio, dirigente superiore.

Presidente supplente:
Spaziante dott. ing. Giuseppe, primo dirigente.

Membri:
Febo rag. Giovanni;
Bernini Giorgio;
Bucci Giuliano;
Antichi Renzo.

Membro supplente:
Pesci Giovanni.

Segretario:
Buonocore rag. Lucio.

Segretario supplente:
Mancini Pinferi Franca.

Art. 8.

La commissione elettorale della circoscrizione Marche-Abruzzo ha sede presso la manifattura tabacchi di Chiaravalle ed è composta come segue:

Presidente:
Marinelli dott. ing. Giorgio, dirigente superiore.

Presidente supplente:
Recupero dott. Sebastiano, primo dirigente.

Membri:
Brutti rag. Levio;
Canestrari geom. Cesare;
Di Giampaolo Tito;
Pistorello p.c. Luciano.

Membro supplente:
Cardinaletti Elio.

Segretario:
Crescenzi rag. Filippo

Segretario supplente:
Santelli rag. Nadia.

Art. 9.

La commissione elettorale della circoscrizione Lazio ha sede presso la manifattura tabacchi di Roma ed è composta come segue:

Presidente:
Zavarella dott. ing. Antonio, primo dirigente.

Presidente supplente:
Scardaone dott. ing. Angelo, primo dirigente.

Membri:
Rossi dott. ing. Claudio;
Perinelli rag. Giuseppe;
Di Tosto geom. Franco;
Ronchi p.i. Roberto.

Membro supplente:
Grasso rag. Pietro.

Segretario:
Orofino geom. Tommaso.

Segretario supplente:
Pumpo geom. Vittorio.

Art. 10.

La commissione elettorale della circoscrizione Campania ha sede presso l'ispettorato compartimentale monopoli di Stato di Napoli ed è composta come segue:

Presidente:
Santaniello dott. Giuseppe, dirigente superiore.

Presidente supplente:
Grimaldi dott. ing. Martino, dirigente superiore.

Membri:
Scermino dott. Salvatore;
Romano dott. Francesco Paolo;
Pontone Mario;
Piesco Giovanni.

Membro supplente:
Boccia rag. Arcangelo.

Segretario:
Vastolo Sergio.

Segretario supplente:
Vignale Luigi.

Art. 11.

La commissione elettorale della circoscrizione Puglia ha sede presso la manifattura tabacchi di Bari ed è composta come segue:

Presidente:
Carpano dott. ing. Francesco, dirigente superiore.

Presidente supplente:
Angeletti dott. Odoardo, primo dirigente.

Membri:
Porcaro Vincenzo;
Folliero geom. Ciro;
Sardella p.i. Antonio;
Mola Pietro.

Membro supplente:
Antonacci rag. Domenico.

Segretario:
Giancane rag. Giuseppe.

Segretario supplente:
Vino rag. Vincenzo.

Art. 12.

La commissione elettorale della circoscrizione Calabria-Sicilia ha sede presso l'ispettorato compartimentale monopoli di Stato di Messina ed è composta come segue:

Presidente:
Petrantoni dott. Aldo, primo dirigente.

Presidente supplente:
Vernuccio dott. Salvatore, primo dirigente.

Membri:

Coppola dott. Giovanni;
Irrera dott. Carmelo;
Valentini rag. Roberto;
Donato p.m. Letterio.

Membro supplente:

Celeste geom. Antonino.

Segretario:

Ferrara dott.ssa Francesca.

Segretario supplente:

Allia Mondello Concettina.

Art. 13.

La commissione elettorale della circoscrizione Sardegna ha sede presso la manifattura tabacchi di Cagliari ed è composta come segue:

Presidente:

Giannotta dott. ing. Stefano, primo dirigente.

Presidente supplente:

Aloisi dott. Enzo, primo dirigente.

Membri:

Botti geom. Giuliano;
Carcò Vittorio;
Gaviano Angela Maria;
Pibiri Renzo.

Membro supplente:

Palumbo Torella rag. Maria Vittoria.

Segretario:

Sera rag. Ferdinando.

Segretario supplente:

Piludu rag. Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - parte prima.

Roma, addì 13 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

(1471)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 marzo 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982 (biennali e quadriennali), 1° aprile 1983 (biennali e quadriennali) e 1° ottobre 1983 (triennali e quinquennali), relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1984 e scadenza 1° ottobre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 7006/66-AU-20 del 18 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 708080/66-AU-33 del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 708081/66-AU-34 del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 713934/66-AU-48 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1984 e scadenza 1° ottobre 1984;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,25% per i CCT biennali 1° ottobre 1982;
all'8,85% per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;
all'8,25% per i CCT biennali 1° aprile 1983;
all'8,85% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;
all'8,35% per i CCT triennali 1° ottobre 1983;
all'8,85% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 7006 e n. 7007 del 18 settembre 1982, n. 708080 e n. 708081 del 23 marzo 1983, n. 713934 e n. 713935 del 17 settembre 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certi-

ficati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1984, è determinato nella misura:

dell'8,25% per i CCT biennali 1° ottobre 1982, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,85% per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,25% per i CCT biennali 1° aprile 1983, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,85% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,35% per i CCT triennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 2;

dell'8,85% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 8.800 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 2.197.675.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di lire 453.750.000.000 per i CCT biennali 1° ottobre 1982;

di lire 265.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;

di lire 247.500.000.000 per i CCT biennali 1° aprile 1983;

di lire 243.375.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;

di lire 208.750.000.000 per i CCT triennali 1° ottobre 1983;

di lire 778.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

(1523)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 1984.

Trattamento della frutta con gas etilene.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1982 concernente « Modalità di effettuazione di controlli sugli agrumi oggetto di trattamento di deverdizzazione »;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il trattamento a scopo di deverdizzazione degli agrumi con gas etilene.

E' altresì consentita la maturazione accelerata delle banane e dei loti con gas etilene.

Per i trattamenti di cui al comma primo e secondo del presente articolo è consentito anche l'impiego di gas etilene in miscela con azoto od altro gas inerte.

Art. 2.

L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1, può essere impiegato, nelle celle di sverdimento, nella proporzione massima del 2‰.

I requisiti di purezza del gas etilene e dell'azoto di cui all'art. 1 devono corrispondere a quelli riportati nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Gli agrumi, da sottoporre a deverdizzazione mediante trattamento con gas etilene, devono rispondere ai requisiti di cui alla lettera *B*), comma i) ed ii), dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 379/71 del 19 febbraio 1971 e devono avere un contenuto in succo corrispondente a quello previsto dalla lettera *C*) del regolamento medesimo.

Le banane e i loti da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all'art. 1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione.

Art. 4.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere effettuate nel rispetto delle norme concernenti la tutela dell'ambiente e dei lavoratori addetti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

REQUISITI DI PUREZZA DEL GAS ETILENE

Titolo etilene	98 %
Etano	1,2 %
Azoto	0,32 %
Metano	0,20 %
Anidride carbonica	tracce

REQUISITI DI PUREZZA DEL GAS AZOTO

Titolo	99 %

Impurezza tollerata (acqua ossigenata, ossigeno ed idrogeno), complessivamente, non più di 10 ppm.

(1284)

DECRETO 2 marzo 1984.

Determinazione delle prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 10 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Aventi diritto

Agli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ai privi della vista ed ai sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, vengono forniti gratuitamente i presidi connessi all'invalidità, elencati nel nomenclatore-tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Oltre ai predetti i presidi sono concessi gratuitamente:

ai minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilità irreversibile;

ai cittadini maggiorenni, in attesa di riconoscimento di invalidità, nei quali le menomazioni invalidanti, comprese quelle fisiognomiche, comportano, a giudizio della U.S.L. e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati direttamente dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le condizioni e con le modalità stabilite dall'istituto medesimo.

Art. 2.

Modalità di erogazione

La dotazione di un presidio deve essere considerata parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi che hanno determinato l'invalidità. A tal fine la prima prescrizione deve comprendere: *a*) una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale; *b*) un programma terapeutico comprendente: tempi d'impiego del presidio, parziale e totale - modalità di controllo variazioni prevedibili nel tempo possibili controindicazioni e limitazioni d'impiego - significato terapeutico e riabilitativo.

Ogni fornitura di presidio deve essere integrata da una valida informazione al paziente, od ai suoi assistenti, riguardo le caratteristiche funzionali o terapeutiche del presidio.

L'autorizzazione alla fornitura viene rilasciata dalla U.S.L. nel cui territorio risiede l'invalido sulla base di una prescrizione di un medico specialista della U.S.L. stessa, redatta in conformità al primo comma. Ove la prescrizione venga effettuata dal medico di fiducia dell'invalido, lo specialista della U.S.L., la cui opera è complementare, può modificare od integrare la prescrizione effettuata dal medico di fiducia.

L'autorizzazione deve contenere le indicazioni in codice del nomenclatore-tariffario delle protesi del presidio da fornire.

Qualora l'invalido sia ricoverato in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43 della legge n. 833/78 ubicata fuori dal territorio della U.S.L. di residenza dell'invalido stesso ed esistano gravi motivi di necessità ed urgenza che giustifichino la più sollecita fornitura del presidio, l'autorizzazione alla fornitura verrà rilasciata dalla U.S.L. nel cui territorio è ubicata la struttura sanitaria in cui è ricoverato l'invalido. In tal caso quest'ultima dovrà inviare tempestiva comunicazione alla U.S.L. di residenza del ricoverato.

L'invalido o chi ne esercita la tutela dovrà, al momento della consegna del presidio, rilasciare all'azienda fornitrice una dichiarazione di ricevuta. Nel caso in cui il presidio non venga consegnato all'invalido, ma spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, l'azienda fornitrice dovrà indicare gli estremi della spedizione.

Art. 3.

Forniture straordinarie

La U.S.L. di residenza dell'invalido potrà autorizzare in adesione a specifiche direttive regionali, forniture straordinarie di presidi e ausili non previsti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legate ad effettive finalità funzionali e relazionali altrimenti non perseguibili.

Art. 4.

Forniture di riserva

In favore dei soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, o amputati bilaterali d'arto superiore, sono concessi una protesi o presidio di riserva dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso della prima fornitura.

Art. 5.

Forniture successive alla prima

Il rinnovo del presidio può essere disposto quando sussistano le seguenti condizioni:

che il presidio sia ancora necessario;

che sia trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura come appresso indicato;

che il presidio precedentemente fornito non sia più idoneo o convenientemente riparabile.

I tempi minimi che dovranno trascorrere tra il rilascio di una nuova autorizzazione e la data della precedente autorizzazione alla fornitura sono così fissati per i soggetti maggiorenni:

A) *Presidi ortopedici*:

calzature, rialzi, plantari	1 anno
tutori per arto inferiore	2 anni
apparecchi tutori per alterazioni vertebrali (minerve, busti ortopedici, ecc.) . . .	2 anni
presidi addominali	2 anni

protesi estetica comune per amputato d'arto superiore	5 anni
protesi estetica in resina per amputato d'arto superiore	7 anni
protesi lavorativa comune per amputato d'arto superiore	4 anni
protesi lavorativa in resina per amputato d'arto superiore	8 anni
protesi mioelettrica o elettronica per arto superiore	8 anni
protesi per amputato di coscia o disarticolazione coxo femorale	4 anni
protesi in resina a contatto totale per amputato di coscia	5 anni
protesi comune per amputato di gamba	3 anni
protesi in resina a contatto totale per amputato di gamba	4 anni
protesi comune o in resina per piede	2 anni
carrozzella con motore a scoppio	6 anni
carrozzella a trazione elettrica	5 anni
carrozzella ortopedica manuale	6 anni
deambulatori	6 anni
B) *Protesi acustiche, fonetiche e presidi per la comunicazione*	6 anni
C) *Protesi oculari*:	
in vetro	1 anno
in resina	2 anni
Presidi per non vedenti e ipovedenti:	
bastone bianco rigido o pieghevole	2 anni
orologio da tasca o da polso, sveglia	5 anni
termometro	3 anni
tavoletta con punteruolo per scritta Braille	5 anni
macchina dattilo-Braille	5 anni
apparecchio per la matematica Cubaritmo	5 anni
apparecchio per la comunicazione sordociechi Tast-alfabet	10 anni
presidi correttivi e sussidi ottici	3 anni
D) *Protesi fisiognomiche*	3 anni

Per i presidi non elencati si fa riferimento allo stato di usura al momento della richiesta.

I tempi minimi suindicati sono da intendersi tra forniture successive di presidi definitivi. Non si applicano invece tra la fornitura di protesi di arto provvisoria e la prima fornitura di protesi definitiva.

I termini sopra indicati possono essere abbreviati in casi di particolari necessità terapeutiche, riabilitative o di modifica dello stato psico-fisico dell'invalido, sulla base di una dettagliata relazione sottoscritta da un medico specialista, nonché di particolare usura del presidio. Una ulteriore fornitura dello stesso presidio viene concessa, anche prima della scadenza dei tempi minimi, in caso di smarrimento o di rottura accidentale del presidio sulla base di una formale dichiarazione, sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela, e comunque, in caso di rottura, previo accertamento dell'evidenza del danno, dell'impossibilità tecnica della riparazione, della non convenienza economica della riparazione o della non perfetta funzionalità del presidio riparato.

Per quanto riguarda i minori di anni 18, non vengono fissati limiti di tempo tra una fornitura e la successiva, in quanto l'età evolutiva rende necessaria la sostituzione o la modificazione del presidio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto, previi i controlli clinici previsti.

Art. 6.
Collaudo

L'invalido ottenuto il presidio deve entro dieci giorni, presentarsi presso l'U.S.L. d'appartenenza per la verifica.

Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del presidio ai termini dell'autorizzazione ed alle caratteristiche qualitative stabilite dal nomenclatore-tariffario delle protesi.

Per gli invalidi ricoverati in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, il collaudo viene effettuato dalla U.S.L. nel cui territorio è ubicata la struttura.

Per i non deambulanti il collaudo potrà essere effettuato presso la struttura di ricovero o il domicilio dell'invalido.

Qualora il presidio non fosse rispondente all'ordine, la ditta fornitrice sarà invitata ad effettuare le opportune variazioni. Se entro venti giorni dalla consegna del presidio l'azienda fornitrice non avrà ricevuto alcuna comunicazione, il collaudo si intenderà effettuato.

Al fine della decorrenza dei termini predetti, l'azienda fornitrice è tenuta a comunicare alla U.S.L. la data di consegna o di spedizione per ogni presidio.

Art. 7.
Definizione dei presidi

Presidi locomotorii:

A) I presidi terapeutici e le ortesi comprendono gli apparecchi ortopedici finalizzati alla prevenzione ed al trattamento di fatti morbosi congeniti od acquisiti aventi i caratteri di malattia, cioè una progressione evolutiva reversibile fino alla guarigione, od al massimo miglioramento ottenibile.

B) I presidi tutorii permanenti comprendono gli apparecchi ortopedici finalizzati alla sostituzione della funzione a carattere permanente per esiti irreversibili di fatti morbosi congeniti od acquisiti aventi i caratteri di stabilizzazione clinica, ed interessanti direttamente od indirettamente la morfologia anatomica e strutturale e la funzione globale o parziale di uno o più segmenti dell'apparato locomotore.

C) Le protesi ortopediche comprendono i presidi ortopedici finalizzati alla sostituzione materiale, funzionale ed estetica, di segmenti dell'apparato locomotore anatomicamente o morfologicamente assenti per malformazioni congenite, esiti di malattie, od asportazione chirurgica.

I presidi locomotorii sono rappresentati da:

calzature e/o modifiche ed accessori delle stesse per:

a) alterazioni legate all'accrescimento o malattie del piede, per quanto riguarda i presidi terapeutici e le ortesi;

b) esiti di fatti morbosi riguardanti il piede, per quanto riguarda i presidi tutorii permanenti;

tutori di posizione o dinamici per malattie, o loro esiti riguardanti gli arti;

staffe e tutori di funzione per malattie ortopediche o traumatiche degli arti inferiori, o loro esiti;

corsetti, busti, collari, minerve per malattie ortopediche o traumatiche della colonna vertebrale, o loro esiti;

protesi per arto superiore e cingolo scapolare od inferiore e cingolo pelvico.

I presidi locomotorii debbono:

essere contenuti nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere sottoposti a controllo periodico:

a) fra i due ed i quattro mesi per i presidi terapeutici, in quanto legati all'evoluzione della malattia;

b) fra i sei mesi ed un anno per i presidi tutorii permanenti;

c) fra uno e due anni per le protesi ortopediche;

essere modificabili, sostituibili od integrabili con parti aggiuntive per migliorarne l'efficienza come previsto all'atto della prescrizione e constatato dal medico curante e/o dallo specialista U.S.L. nell'evolvere del processo morboso e dei suoi esiti, o nell'evoluzione dell'integrazione funzionale con l'organismo nel caso delle protesi;

essere riparabili quando necessario mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte della U.S.L.;

essere integrati dalle opportune terapie mediche, chirurgiche e fisiatriche che la situazione clinica renda indicate;

essere rimovibili all'atto della guarigione della malattia o sostituibili con i presìdi permanenti o le protesi che possono essere indicati dagli esiti della malattia stessa.

Presidi contentivi:

Sono apparecchi ortopedici finalizzati ad espletare una funzione contentiva nei confronti di organi od apparati endocavitari.

Sono rappresentati da:

ventriere;

cinti erniari;

calze elastiche.

Debbono:

essere contenuti nel nomenclatore-tariffario;

essere sostituibili o riparabili, quando necessario, sempre attraverso controllo e collaudo da parte della U.S.L.;

essere integrati da opportune terapie.

Ausili e presidi per la deambulazione:

Sono dispositivi che consentono o migliorano l'equilibrio statico di soggetti con impossibilità o difficoltà di deambulazione.

Sono rappresentati da:

ausili deambulatori;

stabilizzatori;

carrozzelle.

Debbono:

essere contenuti nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere sostituibili o riparabili, quando necessario mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte della U.S.L.;

essere integrati dalle opportune terapie rieducative.

Protesi acustiche, fonetiche e presidi per la comunicazione:

Protesi acustiche: si intendono i dispositivi elettronici aventi la funzione di amplificare il messaggio sonoro e finalizzati alla sostituzione o alla integrazione della funzione uditiva per esiti di fatti morbosi congeniti o acquisiti, aventi carattere di stabilizzazione clinica e interessanti uno o più settori dell'apparato uditivo.

Ad integrazione di quanto stabilito nel precedente art. 1 hanno diritto alla protesizzazione gratuita:

i cittadini maggiorenni quando l'ipoacusia costituisce una grave menomazione in quanto risultano fortemente compromesse le capacità di comunicazione, l'attitudine lavorativa e la vita di relazione. Per questi soggetti ed ai livelli di perdita uditiva sottoindicati l'applicazione della protesi acustica risulta necessaria o indispensabile.

Le sordità o ipoacusie responsabili di tale situazione sono: le ipoacusie di tipo neurosensoriale (cocleare e retrococleare); ipoacusie centrali; tali ipoacusie devono, oltre ad aver superato il limite di perdita sottoindicato, avere carattere di stabilità ed irriversibilità a breve termine, che d'altronde è proprio della maggior parte di esse.

Le ipoacusie di tipo misto e trasmissivo, lì dove, oltre ad avere dimostrato nel tempo una sufficiente stabilizzazione del deficit e la scarsa efficacia della terapia farmacologica o chirurgica, il livello di perdita uditiva sia tale da compromettere la normale vita di relazione.

I livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione gratuita sono: ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, uguale o superiore a 65 dB nell'orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz. Vengono escluse le cofosi (assenza di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati);

i minori di anni 18, per i quali è necessario garantire l'applicazione protesica gratuita come intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilità permanente ed irreversibile soprattutto a carico del linguaggio. Tale importante azione di prevenzione secondaria risulta tanto più efficace quanto più precoce è la diagnosi e tempestiva l'applicazione del presidio protesico.

Per ciò che riguarda i quadri patologici e i caratteri di stabilizzazione si rimanda a quanto detto a proposito dei cittadini maggiorenni. I livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione gratuita sono: ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, uguale o superiore a 50 dB nell'orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz. Vengono escluse le cofosi;

i sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio, nonché in epoca evolutiva, nei quali l'assenza del linguaggio verbale abbia ormai carattere permanente, quando lo specialista preveda una utilizzazione ancora vantaggiosa dell'amplificazione protesica, come per l'ascolto di segnali acustici d'allarme o comunque utili nell'ambito familiare e lavorativo.

I livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione gratuita sono: ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, uguale o superiore a 65 dB nell'orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz.

Le protesi acustiche sono rappresentate da:

protesi di gruppo 1: protesi acustiche per sordità prevalentemente di tipo trasmissivo;

protesi di gruppo 2: protesi acustiche per sordità percettive e miste senza recruitment (distorsione soggettiva di intensità);

protesi di gruppo 3: protesi acustiche per sordità percettive con recruitment;

protesi di gruppo 4: protesi acustiche per sordità profonde;

protesi di gruppo 5: sistemi speciali, a modulazione di frequenza, a raggi infrarossi, o sistemi similari per la riabilitazione acustica ed ortofonica.

Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo, interno od esterno, debbono essere applicate mediante un auricolare di conduzione del suono.

Debbono:

essere contenute nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere modificabili o sostituibili, come previsto all'atto della prescrizione e constatato dal medico curante e/o dallo specialista U.S.L., nell'evolvere del processo morboso;

essere riparabili quando necessario mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte della U.S.L.;

essere integrate da opportuna rieducazione funzionale prevista e programmata all'atto della prescrizione o indicata successivamente.

Protesi fonetiche: sono dispositivi atti a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla mancanza delle strutture vocali laringee asportate o comunque gravemente lese.

Sono rappresentate da:

protesi fonetica a sistema elettromeccanico;
protesi fonetica a sistema elettronico.

Debbono:

essere contenute nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere sostituibili come previsto all'atto della prescrizione e constatato dal medico curante e/o dallo specialista della U.S.L.;

essere riparabili quando necessario mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte della U.S.L.;

essere integrate dalle opportune terapie rieducative.

Presidi per la comunicazione: sono dispositivi destinati esclusivamente a soggetti con impossibilità assoluta di comunicazione grafica.

Sono rappresentati da:

comunicatore alfabetico;
comunicatore simbolico.

Debbono:

essere contenuti nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere sostituibili come previsto all'atto della prescrizione e constatato dal medico curante e/o dallo specialista della U.S.L.;

essere riparabili quando necessario, mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte della U.S.L.;

essere integrati dalle opportune terapie rieducative.

Protesi oculari e presidi per non vedenti e ipovedenti:

Protesi oculari: sono finalizzate alla sostituzione materiale, funzionale e/o estetica, riferentisi all'apparato visivo anatomicamente o morfologicamente assente per malformazioni congenite, traumatiche, esiti di malattie o asportazione chirurgica.

Debbono:

essere contenute nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere sostituibili.

Presidi per non vedenti ed ipovedenti: sono presidi finalizzati al miglioramento della funzione visiva e/o percettiva.

Sono rappresentati da:

ausili percettivi;
presidi ottici correttivi
sussidi ottici.

Debbono:

essere contenuti nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere sostituibili o riparabili, quando necessario, mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte della U.S.L.;

essere integrati dalle opportune terapie rieducative.

Protesi fisiognomiche:

Sono dispositivi finalizzati alla sostituzione materiale ed estetica di componenti formalmente qualificanti la funzione fisiognomica.

Debbono:

essere comprese nel nomenclatore-tariffario delle protesi.

Ausili per incontinenti:

Sono dispositivi atti a sostituire le funzioni fisiologiche terminali intestinali e urinarie.

Comprendono:

raccoglitori per enterostomizzati ed urostomizzati;
ausili per incontinenza urinaria.

Debbono:

essere contenuti nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

essere sostituibili periodicamente secondo le necessità stabilite dal medico della U.S.L.

Art. 8.

Ad integrazione del presente decreto valgono le indicazioni riportate nel nomenclatore-tariffario delle protesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

(1442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alceo Blasi di Paliano (Frosinone), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arrighi, con sede e stabilimento in Carmagnola (Torino), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fili nord di Tiarno di Sopra (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpea gomma, con sede legale in Orcenigo Superiore di Zoppola, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cora Domenico e Figli, con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fili nord di Tiarno di Sopra (Trento), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fili nord di Tiarno di Sopra (Trento), è prolungata al 23 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina M. Bortolin, Porcia (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 all'8 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crumar, con sede in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilcon - Industria tessile ed abbigliamento, stabilimenti di Palermo e Trapani, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.C. - Imballaggi flessibili Cassino, in Cassino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 3 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceisud, con sede in Napoli ed unità produttiva di Napoli, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siace di Catania, stabilimenti di Fiumefreddo e Mascali (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Bagheria (Palermo), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del Levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crumar, con sede in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 1° settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siace di Catania, stabilimenti di Fiumefreddo e Mascali (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Bagheria ((Palermo), è prolungata al 10 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area casertana (comuni di S. M. Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro Capua) per il progetto PS3/147 disinquinamento del Golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips, con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino), e filiale di Torino, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravola di Zagarolo, è prolungata all'11 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravola di Zagarolo, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravola di Zagarolo, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravola di Zagarolo, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravola di Zagarolo, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Diana, in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legler industria tessile, con sede e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. e R. Osci, in Napoli, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo e C., in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli, in Narni Scalo (Terni), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda in Arzano (Napoli), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Altarocca, in Terni ora « Poligrafico italiano Terni », in liquidazione, è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.L. Sarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 26 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova legatoria del Verbano, in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 1° settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, in Assemini (Cagliari), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, in Nigolina, frazione Cortefranca (Brescia), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine monfalconesi E. Passero, in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gestione servizi S.p.a., in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vanacore Salvatore, in Napoli, è prolungata al 4 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chianti Melini, in Pontassieve (Firenze), è prolungata al 27 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1431)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1984 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Marina Piccola 70 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Guidonia (Roma), è stata prorogata fino al 28 giugno 1984 ed il dott. Eugenio Cerra è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Luciano Gasparri.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, il decreto ministeriale 15 febbraio 1983 con il quale la Cooperativa lavoratori salotti ed affini - CO.L.S.A., in Lecce, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, è annullato in conseguenza della precedente dichiarazione di fallimento da parte del tribunale di Lecce.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci del Consorzio fra cooperative edilizie «Aurora romana - società cooperativa a r.l.», in Roma, costituita il 7 novembre 1962 per rogito notaio Francesco Bellini, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avvocato Vincenzo Sepe.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Marcoop - Maglificio rovitese cooperativo - Società cooperativa a r.l.», in Rovito (Cosenza), costituita il 27 giugno 1977 per rogito notaio Luigi Testa, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Francesco Bernardo.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 la dott.ssa Paladino Ida, nata a Nicotera (Catanzaro) il 9 agosto 1950 è stata nominata, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa «S. Pietro», in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito avv. Fiore Melacranis Napoleone in data 6 settembre 1971, rep. 52683, registro società 243, in sostituzione del dott. Francesco Macchione che ha rinunciato all'incarico.

(1029-1103-1296)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenchi n. 4 e n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82. — Data: 7 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Altruda Maria Grazia, nata a Frattamaggiore il 14 ottobre 1947. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2120. — Data: 21 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale debito pubblico ufficio ricevimento. — Intestazione: Scardigli Isa, nata a Roma il 30 aprile 1943. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 13. — Capitale: L. 100.000 com.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 14 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1584,250	1584,250	1584,15	1584,250	—	1584,25	1584,250	1584,250	1584,250	1584,25
Marco germanico	621,970	621,970	622,15	621,970	—	621,93	621,900	621,970	621,970	621,96
Franco francese	201,730	201,730	201,40	201,730	—	201,75	201,780	201,730	201,730	201,72
Fiorino olandese	550,570	550,570	550,60	550,570	—	550,66	550,750	550,570	550,570	550,57
Franco belga	30,403	30,403	30,39	30,403	—	30,40	30,400	30,403	30,403	30,39
Lira sterlina	2335,700	2335,700	2339 —	2335,700	—	2336,85	2338 —	2335,700	2335,700	2335,70
Lira irlandese	1900,800	1900,800	1900,50	1900,800	—	1900,90	1901 —	1900,800	1900,800	—
Corona danese	169,710	169,710	169,75	169,710	—	169,68	169,660	169,710	169,710	169,70
E.C.U.	1387,040	1387,040	—	1387,040	—	1387,04	1387,040	1387,040	1387,040	1387,05
Dollaro canadese	1244,200	1244,200	1243 —	1244,200	—	1243,45	1243,700	1244,200	1244,200	1244,20
Yen giapponese	7,118	7,118	7,11	7,118	—	7,11	7,120	7,118	7,118	7,11
Franco svizzero	750,110	750,110	750,50	750,110	—	749,95	749,800	750,110	750,110	750,10
Scellino austriaco	88,367	88,367	88,33	88,367	—	88,36	88,370	88,367	88,367	88,36
Corona norvegese	214,130	214,130	214,25	214,130	—	214,06	214 —	214,130	214,130	214,12
Corona svedese	207,730	207,730	208 —	207,730	—	207,69	207,650	207,730	207,730	207,75
FIM	286,050	286,050	285,75	286,050	—	286,12	286,200	286,050	286,050	—
Escudo portoghese	12,400	12,400	12,22	12,400	—	12,30	12,200	12,400	12,400	12,40
Peseta spagnola	10,735	10,735	10,74	10,735	—	10,73	10,733	10,735	10,735	10,73

Media dei titoli del 14 marzo 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	42,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	96,400
» 6 % » » 1970-85	93,500
» 6 % » » 1971-86	88,600
» 6 % » » 1972-87	84,400
» 9 % » » 1975-90	86,350
» 9 % » » 1976-91	83,500
» 10 % » » 1977-92	86 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	87,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	92,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,300
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,850
» » » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	100,075
» » » » 1- 7-1982/84	100,150
» » » » 1- 8-1982/84	100,125
» » » » 1- 9-1982/84	100,325
» » » » 1-10-1982/84	100,200
» » » » 1-11-1982/84	100,050
» » » » 1-12-1982/84	100,125
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	100,125
» » » » 1- 3-1983/85	100,325
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100,125
» » » » 1- 6-1983/85	100,125
» » » » 1- 1-1982/86	100,100
» » » » 1- 3-1982/86	100,750
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1982/86	100,625
» » » » 1-10-1982/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	100,275
» » » » 1-12-1982/86	100,175
» » » » 1- 7-1983/86	99,500
» » » » 1- 8-1983/86	99,475
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100,450
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,750
» » » » 1- 5-1983/87	100,050
» » » » 1- 6-1983/87	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	99,875
» » » » 1- 8-1983/88	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,800
» » » 18 % 1- 4-1984	99,950
» » » 12 % 1-10-1984	98,325
» » » 18 % 1- 1-1985	101,550
» » » 17 % 1- 5-1985	101,400
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1584,250
Marco germanico	621,935
Franco francese	201,755
Fiorino olandese	550,660
Franco belga	30,401
Lira sterlina	2336,850
Lira irlandese	1900,900
Corona danese	169,685
E.C.U.	1387,040
Dollaro canadese	1243,950
Yen giapponese	7,119
Franco svizzero	749,955
Scellino austriaco	88,368
Corona norvegese	214,065
Corona svedese	207,690
FIM	286,125
Escudo portoghese	12,300
Peseta spagnola	10,734

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 15 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1608,250	1608,250	1608,30	1608,250	—	1608,25	1608,250	1608,250	1608,250	1608,25
Marco germanico	621,780	621,780	622 —	621,780	—	621,93	621,760	621,780	621,780	621,78
Franco francese	201,660	201,660	201,55	201,660	—	201,75	201,680	201,660	201,660	201,65
Fiorino olandese	550,450	550,450	550,45	550,450	—	550,66	550,490	550,450	550,450	550,45
Franco belga	30,355	30,355	30,35	30,355	—	30,40	30,355	30,355	30,355	30,35
Lira sterlina	2342,700	2342,700	2345 —	2342,700	—	2336,85	2342,600	2342,700	2342,700	2342,70
Lira irlandese	1901,200	1901,200	1900,50	1901,200	—	1900,90	1900 —	1901,200	1901,200	—
Corona danese	169,910	169,910	169,90	169,910	—	169,68	169,800	169,910	169,910	169,90
E.C.U.	1387,170	1387,170	1387,170	1387,170	—	1387,04	1387,130	1387,170	1387,170	1387,17
Dollaro canadese	1265,100	1265,100	1264 —	1265,100	—	1243,95	1265,500	1265,100	1265,100	1265,10
Yen giapponese	7,171	7,171	7,19	7,171	—	7,11	7,172	7,171	7,171	7,17
Franco svizzero	751,280	751,280	750,80	751,280	—	749,95	750 —	751,280	751,280	751,28
Scellino austriaco	88,252	88,252	88,30	88,252	—	88,36	88,233	88,252	88,252	88,25
Corona norvegese	214,750	214,750	215 —	214,750	—	214,06	214,830	214,750	214, 50	214,75
Corona svedese	208,520	208,520	208,25	208,520	—	207,69	208,400	208,520	208,520	208,50
FIM	286,920	286,920	287 —	286,920	—	286,12	287 —	286,920	286,920	—
Escudo portoghese	12,300	12,300	12,30	12,300	—	12,30	12,350	12,300	12,300	12,30
Peseta spagnola	10,765	10,765	10,76	10,765	—	10,73	10,761	10,765	10,765	10,76

Media dei titoli del 15 marzo 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935	41,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	94,400
» 6 % » » 1970-85	93,750
» 6 % » » 1971-86	89 —
» 6 % » » 1972-87	84,550
» 9 % » » 1975-90	86,750
» 9 % » » 1976-91	83,600
» 10 % » » 1977-92	86 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	86,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,200
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,400
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,350
» » » » 1- 4-1981/84	100,100
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,200
» » » » 1- 9-1982/84	100,350
» » » » 1-10-1982/84	100,150
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,175
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	100,175
» » » » 1- 3-1983/85	100,200
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100,075
» » » » 1- 6-1983/85	100,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,350
» » » » 1- 6-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1982/86	100,575
» » » » 1-10-1982/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	100,275
» » » » 1-12-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,500
» » » » 1- 8-1983/86	99,525
» » » » 1- 1-1983/87	100,250
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,675
» » » » 1- 4-1983/87	100,150
» » » » 1- 5-1983/87	100,100
» » » » 1- 6-1983-87	99,975
» » » » 1- 7-1983/88	99,950
» » » » 1- 8-1983/88	99,950
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,900
» » » 18 % 1- 4-1984	99,600
» » » 12 % 1-10-1984	98,375
» » » 18 % 1- 1-1985	101,550
» » » 17 % 1- 5-1985	101,500
» » » 17 % 1- 7-1985	101,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1984

Valuta	
Dollaro USA	1608,250
Marco germanico	621,770
Franco francese	201,670
Fiorino olandese	550,470
Franco belga	30,355
Lira sterlina	2342,650
Lira irlandese	1900,600
Corona danese	169,855
E.C.U.	1387,150
Dollaro canadese	1265,300
Yen giapponese	7,171
Franco svizzero	750,640
Scellino austriaco	88,242
Corona norvegese	214,790
Corona svedese	208,460
FIM	286,960
Escudo portoghese	12,325
Peseta spagnola	10,763

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 16 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1621,500	1621,500	1621,40	1621,500	—	1621,50	1621,500	1621,500	1621,500	1621,50
Marco germanico .	621,290	621,290	621,55	621,290	—	621,31	621,330	621,290	621,290	621,28
Franco francese	201,340	201,340	201,40	201,340	—	201,33	201,320	201,340	201,340	201,35
Fiorino olandese	550,460	550,460	550,10	550,460	—	550,40	550,350	550,460	550,460	550,45
Franco belga .	30,306	30,306	30,33	30,306	—	30,31	30,325	30,306	30,306	30,30
Lira sterlina .	2350,800	2350,800	2352 —	2350,800	—	2351,40	2352 —	2350,800	2350,800	2350,80
Lira irlandese	1897,500	1897,500	1900,50	1897,500	—	1898,75	1900 —	1897,500	1897,500	—
Corona danese .	169,810	169,810	169 —	169,810	—	169,83	169,860	169,810	169,810	169,80
E.C.U. .	1386,860	1386,860	—	1386,860	—	1386,95	1387,050	1386,860	1386,860	1386,86
Dollaro canadese . . .	1276 —	1276 —	1278 —	1276 —	—	1275,87	1275,750	1276 —	1276 —	1276 —
Yen giapponese . . .	7,202	7,202	7,2150	7,202	—	7,20	7,203	7,202	7,202	7,20
Franco svizzero	753,270	753,270	754 —	753,270	—	753,08	752,900	753,270	753,270	753,27
Scellino austriaco . .	88,155	88,155	88,27	88,155	—	88,14	88,140	88,155	88,155	88,15
Corona norvegese	215,180	215,180	215,50	215,180	—	215,89	215,600	215,180	215,180	215,18
Corona svedese	209,110	209,110	209,15	209,110	—	209,13	209,150	209,110	209,110	209,10
FIM	287,700	287,700	287,50	287,700	—	287,60	287,500	287,700	287,700	—
Escudo portoghese . . .	12,240	12,240	12,30	12,240	—	12,29	12,350	12,240	12,240	12,24
Peseta spagnola . .	10,810	10,810	10,78	10,810	—	10,69	10,787	10,810	19,810	10,80

Media dei titoli del 16 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	96,400
» 6 % » » 1970-85 .	93,750
» 6 % » » 1971-86 .	89 —
» 6 % » » 1972-87 .	84,550
» 9 % » » 1975-90 .	86,850
» 9 % » » 1976-91 .	83,550
» 10 % » » 1977-92 .	86 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	86,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,350
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 7-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 9-1982/84 . .	100,250
» » » » 1-10-1982/84 .	100,100
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,150
» » » » 1-12-1982/84 . .	100,250
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 . .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 . .	100,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,850
» » » » 1-10-1982/86 .	100,850
» » » » 1-11-1982/86 .	100,350
» » » » 1-12-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,400
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,500
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,200
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,275
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 6-1983/87 .	100 —
» » » » 1- 7-1983/88 .	99,975
» » » » 1- 8-1983/88 .	99,925
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,825
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,925
» » » 12 % 1-10-1984 .	98,400
» » » 18 % 1- 1-1985 . .	101,575
» » » 17 % 1- 5-1985 . . .	101,550
» » » 17 % 1- 7-1985 . . .	101,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1621,500
Marco germanico . .	621,310
Franco francese . . .	201,330
Fiorino olandese . .	550,405
Franco belga	30,315
Lira sterlina	2351,400
Lira irlandese	1898,750
Corona danese	169,835
E.C.U.	1386,950
Dollaro canadese	1275,875
Yen giapponese	7,202
Franco svizzero	753,085
Scellino austriaco	88,147
Corona norvegese	215,390
Corona svedese	209,130
FIM	287,600
Escudo portoghese . .	12,295
Peseta spagnola	10,798

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/468, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 433.208.111, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 443.134.320 iscritto a ruolo a nome del sig. Marchisio Francesco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1088)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Pascali Antonio, esercente impresa edile, in Galatina

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 93.001.500 dovuto dalla ditta Pascali Antonio, in Galatina, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1043)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Occupazione giovanile. Legge 1° giugno 1977, n. 285

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983, il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato di seguito indicate, per far fronte, per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni dei giovani già impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza, le somme a fianco di ciascuna di esse indicate, alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate dagli articoli 4 della legge n. 21/1981 e 9 della legge n. 526/1982:

Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	2.043.500.000
direzioni provinciali	5.866.000.000
istituti di previdenza	840.000.000
direzione generale del personale .	—
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
servizi impiego .	26.250.000.000
ispezioni lavoro	8.250.000.000
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile	4.203.500.000
aviazione civile .	288.000.000
Ministero della marina mercantile	1.600.000.000
Ministero dell'interno:	
servizi amm. contabili .	7.312.500.000
servizi antincendio . .	275.000.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie lavoro	2.250.000.000
istituti prev. e pena	2.053.000.000
Ministero beni culturali:	
arti, archivi e biblioteche	31.000.000.000
Scuola superiore P.A.:	
biblioteche	87.500.000
Ministero delle finanze:	
dogane	3.206.500.000
catasto	7.500.000.000
Ministero pubblica istruzione:	
istituti tecnici	
provveditorati agli studi	936.000.000
Ministero lavori pubblici:	
A.N.A.S.	823.000.000
amministrazioni periferiche	884.500.000
Totale . . .	105.669.000.000

La rimanente quota di L. 91.533.659.000 è destinata alla copertura degli oneri per retribuzioni sostenute dalle regioni nel 1983.

Alla ripartizione della somma in questione fra le regioni si provvederà con successiva delibera, da adottarsi tenendo conto delle più urgenti necessità che verranno segnalate dal Ministro del lavoro.

(1085)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'EDILIZIA IN AREE ESTERNE AL COMUNE DI NAPOLI

Disciplina relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata. (Ordinanza n. 114/1983).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 940;

Viste le leggi 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726 e 23 dicembre 1982, n. 936;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 30 agosto 1983;

Rilevato che l'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dispone che il presidente della giunta regionale della Campania - Commissario straordinario del Governo, per l'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del titolo VIII della stessa legge, è soggetto soltanto alle norme di cui al titolo stesso, della Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento;

Vista la circolare del Ministero di grazia e giustizia 8 giugno 1983 n. I/2439 U.L. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1983;

Viste le convenzioni con le quali, ai sensi dell'art. 81 della legge 14 maggio 1981, sono state affidate in concessione le opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della ricordata legge n. 219/81;

Considerato che nelle concessioni è previsto l'espresso divieto del subappalto con l'esclusiva possibilità di autorizzare l'affidamento di movimenti di terra e di lavori speciali ex art. 4 della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

Ritenuto dover provvedere a disciplinare, avvalendosi dei poteri straordinari di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge n. 219/81, la materia relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata, anche ai sensi della recente circolare del Ministero di grazia e giustizia 8 giugno 1983 surrichiamata;

Ritenuto che, poiché alla luce della predetta circolare del Ministero di grazia e giustizia i concessionari non hanno la qualità di «pubblica amministrazione» ai fini delle recenti disposizioni, per essi resta fermo l'obbligo previsto dall'art. 4, terzo comma, della convenzione;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo;

Dispone:

E' emanata la seguente disciplina relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa ed alle altre forme di criminalità organizzata:

1) Il commissariato trasmetterà alla segreteria dell'albo nazionale dei costruttori presso il Ministero dei lavori pubblici elenco completo delle imprese di costruzione concessionarie (in quanto facenti parte dei consorzi o dei raggruppamenti di imprese ai quali sono state assentite le concessioni) nonché di tutte le imprese appaltatrici o affidatarie dei lavori iscritte all'albo nazionale dei costruttori.

Le società consorziate o facenti parte di raggruppamenti concessionari, non iscritte all'albo nazionale dei costruttori, se eseguono lavori in proprio sono tenute a richiedere l'autorizzazione presentando la documentazione di cui ai numeri 3) e 7) della presente ordinanza, con esclusione del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

2) E' fatto obbligo, a seguito di detta trasmissione, alla segreteria del comitato per l'albo nazionale dei costruttori di comunicare, sia per i concessionari sia per gli appaltatori di cui agli elenchi trasmessi o inviandi, l'esistenza di provvedimenti di cancellazione o sospensione dallo stesso albo ovvero la pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed all'art. 2 della legge 21 maggio 1965, n. 575.

3) E' fatto obbligo ai concessionari di richiedere al concedente commissario l'autorizzazione per l'appalto dei lavori (contratto derivato dalla concessione) alle imprese che abbiano i requisiti previsti dalla convenzione trasmettendo la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione dell'impresa appaltatrice all'albo nazionale dei costruttori;

b) certificati della prefettura competente (quella nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati) ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 575/1965, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936.

Tali certificati devono essere rilasciati nel trimestre dalla data in cui si chiede l'autorizzazione da parte del concessionario.

4) I concessionari sono delegati a farsi rilasciare i certificati di cui sopra dalle competenti prefetture.

5) Il concessionario che, a seguito dell'acquisizione della detta documentazione, rinviene l'inesistenza di cause ostative richiede con espressa domanda l'autorizzazione provvisoria del commissario, il quale — contestualmente al deposito di tutti i documenti richiesti — provvede a concederla in base all'esame della relazione del concessionario e degli atti allegati alla domanda.

A seguito di detta autorizzazione il concessionario può stipulare il contratto la cui validità ed efficacia è risolutivamente condizionata all'adozione del provvedimento definitivo del commissario.

6) Le prefetture, cui il concessionario nel richiedere il certificato è tenuto a trasmettere anche copia della presente ordinanza commissariale, rilasciano i certificati entro venticinque giorni dalla richiesta del concessionario.

7) I soggetti per i quali i concessionari sono tenuti a richiedere e presentare la certificazione prefettizia sono quelli previsti al n. 6 della richiamata circolare del Ministero di grazia e giustizia; in particolare resta fissato che:

A) se l'affidatario è persona fisica, la certificazione deve riferirsi anche al coniuge, ai figli e alle altre persone conviventi;

B) se l'affidatario è una società o una cooperativa:

per le società di persone: il certificato va chiesto nei confronti di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita;

per quelle di capitale: il certificato va chiesto nei confronti degli amministratori o comunque dei soci forniti di rappresentanza;

C) per i consorzi, il certificato va chiesto nei confronti di chi ha rappresentanza esterna secondo l'atto costitutivo e anche nei confronti degli imprenditori consorziati o, se si tratta di società, di rappresentanti legali delle società consorziate;

D) la certificazione prefettizia deve essere richiesta — per i contratti di appalto — anche per il direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria.

8) Per l'affidamento dei lavori speciali (e consentiti) dall'appaltatore a terzi, l'autorizzazione deve sempre essere rilasciata dal commissario su richiesta del concessionario:

a) se l'impresa affidataria dei lavori speciali è iscritta all'albo nazionale dei costruttori si applica quanto sopra previsto sotto i numeri 3), 4), 5), 6) e 7);

b) se, invece, l'impresa non è iscritta all'albo nazionale dei costruttori la richiesta di autorizzazione al commissario va fatta con relazione esplicativa del concessionario e con l'invio della documentazione sopra richiamata ai numeri 3) e 7) (con esclusione, naturalmente, del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori) nonché dei documenti di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 57/62, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto, a seconda dei casi, del disposto del successivo art. 15 della stessa legge n. 57/62.

Resta comunque alla piena discrezione commissariale applicare il disposto di cui al punto 5) della presente ordinanza.

9) E' fatto obbligo alla segreteria dell'albo nazionale dei costruttori ed agli organi che curano albi di pubblici fornitori di comunicare tempestivamente al commissario ogni eventuale variazione intervenuta o che stia per intervenire relativamente alle imprese iscritte per le quali il commissario ha trasmesso segnalazione.

10) E' fatto obbligo, altresì, ai concessionari di trasmettere altro certificato prefettizio, per le imprese non iscritte, per l'ipotesi in cui l'affidamento dei lavori si protragga per oltre sei mesi dal rilascio della precedente certificazione della prefettura.

11) La presente ordinanza sarà notificata a tutti i concessionari e sarà affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio dei comuni interessati dall'intervento nonché pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, addì 16 novembre 1983

Il commissario straordinario: FANTINI

(1509)

Modificazione all'ordinanza 16 novembre 1983, n. 114

(Ordinanza n. 133/1984)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

Vista la circolare del Ministero di grazia e giustizia 8 giugno 1983, n. I/2439 U.L., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1983;

Vista l'ordinanza n. 114 del 16 novembre 1983 con la quale è stata emanata la disciplina definitiva relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla deliquenza mafiosa ed alle altre forme di criminalità organizzata;

Viste le osservazioni del comitato tecnico amministrativo di cui alle note 23 novembre 1983, n. 110 e 29 novembre 1983, n. 115;

Vista l'ordinanza in data 1° agosto 1983 — nota prot. 1608 del 4 agosto 1983 — del Ministro Segretario di Stato designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerate l'opportunità e la necessità di apportare integrazioni all'ordinanza n. 114 del 16 novembre 1983 anche in consonanza con quanto disposto dal Ministro designato con l'ordinanza suindicata;

Vista l'ordinanza n. 867 dell'8 febbraio 1984 del commissario straordinario del Governo per il comune di Napoli (titolo VIII della legge n. 219/81);

Visto l'art. 84, terzo comma, della legge n. 219/81 ed avvaendosi dei poteri straordinari ivi conferiti;

Dispone:

1) La documentazione richiesta, al punto 8), lettera *b*), della stessa ordinanza, in applicazione dell'art. 14 della legge n. 57/62, puo essere sostituita da una dichiarazione del concessionario che attesti l'esistenza delle idoneità ivi previste sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dall'impresa interessata ex art. 4 della legge n. 15/68, circa i lavori eseguiti, la capacità finanziaria e il possesso delle attrezzature.

Le due dichiarazioni vanno trasmesse al commissario per l'esame ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2) L'autorizzazione provvisoria è sottoscritta dal commissario o dal funzionario delegato ai sensi del decreto n. 292 del 30 novembre 1983.

3) Resta inteso che, ai sensi dell'ordinanza n. 114 del 16 novembre 1983, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge e di convenzione e in deroga a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 57/62 e dall'art. 3 delle convenzioni, il commissario può autorizzare — atteso il carattere straordinario dell'intervento — l'affidamento — anche in subappalto — ad imprese non concessionarie ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82 dei seguenti lavori speciali:

a) movimenti di terra, demolizioni e sterri ed eventuali opere connesse;

b) lavori di cui alle categorie V, VIII, XII, XIX della tabella allegato *A* alla legge n. 57/62, come modificata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1982.

4) La presente ordinanza sarà notificata a tutti i concessionari e sarà affissa all'albo pretorio dei comuni interessati alla realizzazione dell'intervento per trenta giorni; sarà, altresì, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Campania unitamente all'ordinanza n. 114 del 16 novembre 1983.

Napoli, addì 5 marzo 1984

Il commissario straordinario: FANTINI

(1510)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Con decreto 12 marzo 1984 dell'Avvocato generale dello Stato, la sig.ra Mazza Rita, coadiutore principale, è stata chiamata a far parte, quale componente, della commissione elettorale centrale, in sostituzione del coadiutore superiore Fuligni Gino.

(1493)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di malattie apparato cardiovascolare II . . . *posti* 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza », scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la II cattedra dell'apparato cardiovascolare (istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi), facoltà di medicina e chirurgia - Università degli studi « La Sapienza », Roma, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(1514)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di laurea in chimica, in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(1467)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 78 del 19 marzo 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Reggio Emilia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Università degli studi di Trieste: Esito di concorso per la progettazione della sede della facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia dell'Università degli studi di Trieste a Cattinara.

Consorzio per la zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale, in Catania: Graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente tecnico ingegnere.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1983, n. 79.

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente: « Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 20 *dicembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente: « Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi »;

Sentito il parere reso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 13 ottobre 1983;

Su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale nella seduta del 13 ottobre 1983;

Decreta:

E' approvato, nel testo seguente, il regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente: « Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ».

Art. 1.

Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, che svolgano attività stabile nel territorio della Sardegna, possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, che negli articoli seguenti viene indicata con la sola dizione « Legge ».

Art. 2.

Per poter accedere alle provvidenze le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi devono presentare domanda agli istituti di credito o banche convenzionate, corredate della sottoelencata documentazione:

1) certificato di iscrizione al registro prefettizio, quali cooperative di produzione e lavoro;

2) preventivi di spesa rilasciati da due ditte dei macchinari e delle attrezzature oggetto della domanda;

3) compromesso di vendita, regolarmente trascritto degli immobili da acquistare con allegata la planimetria;

4) progetto completo di tutti gli elaborati delle opere murarie da realizzare, regolarmente approvato dalla competente commissione edilizia;

5) relazione tecnica ed economica;

6) copia notarile dello statuto;

7) copia del bilancio dell'anno precedente, vidimata dal tribunale con relativi verbali, limitatamente alle cooperative già in attività;

8) dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che tutti i soci siano o provengono dalla cassa integrazione, per le cooperative formate da ex cassintegrati.

Copia della sola domanda dovrà essere trasmessa a cura dell'interessato all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 3.

Le domande dovranno contenere l'impegno:

a non richiedere altre agevolazioni per lo stesso programma e spesa;

a non distogliere dal previsto impiego per un periodo non inferiore a quello previsto per l'ammortamento, i macchinari e le attrezzature ammesse a finanziamento.

Art. 4.

I beneficiari dei prestiti, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della « Legge » possono usufruire di ulteriori finanziamenti per nuove iniziative, la cui misura, unitamente alla esposizione debitoria, sia contenuta nei limiti stabiliti dall'art. 4 della stessa legge.

Art. 5.

Nell'istruzione e definizione delle pratiche si terrà prioritariamente conto delle domande presentate da:

1) cooperative formate da lavoratori emigrati che rientrino in Sardegna e vi stabiliscano la loro sede di lavoro;

2) cooperative formate da giovani tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore al 50% del totale dei soci.

Le domande che alla fine di ciascun periodo trimestrale non risultassero corredate dell'intera documentazione, si considerano pervenute nel trimestre in cui verranno perfezionate.

Art. 6.

Le domande accolte dal comitato di cui all'art. 10 della « Legge » dovranno essere definite entro trenta giorni con il contratto di mutuo che dovrà prevedere fra l'altro, la contestuale erogazione della somma pari al 50% della somma mutuata per gli immobili.

La parte residua potrà essere erogata in due soluzioni: la prima dopo la realizzazione del 65% del programma previsto e la seconda ad ultimazione dei lavori.

La quota di anticipazione del 50% dovrà essere computata interamente soltanto al momento del pagamento a saldo.

Art. 7.

L'erogazione del finanziamento per l'acquisto di macchinari ed attrezzature sarà effettuato, su presentazione di fatture regolarmente quietanzate o di contratto di acquisto, in favore del beneficiario, ovvero delle ditte fornitrici dei macchinari per la somma eventualmente dovuta.

Unitamente alla documentazione di spesa dovrà essere presentata una polizza di assicurazione contro il rischio di incendio per i beni immobili ed i beni mobili soggetti a registrazione.

Le polizze stipulate al riguardo dovranno contenere il vincolo del pagamento agli istituti di credito convenzionati, limitatamente ai casi di incendio.

Art. 8.

Gli istituti di credito e le banche convenzionate, devono trasmettere, con periodicità trimestrale, all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un elenco delle richieste presentate e delle concessioni perfezionate.

Art. 9.

All'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è riservato il più ampio potere di vigilanza sull'adempimento da parte dei beneficiari degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione delle provvidenze.

In caso di accertata inosservanza di tali obblighi e condizioni, l'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o gli istituti di credito convenzionati, ne daranno comunicazione al comitato di cui all'art. 10 della « Legge » per i provvedimenti di competenza.

Art. 10.

Per la gestione del fondo di cui all'art. 2 della « Legge » la Regione si avvale del Credito industriale sardo « CIS » e del Banco di Sardegna, con i quali stipulerà apposita convenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 15 novembre 1983

ROJCH

Registrato alla Corte dei conti - sezione per la Regione Sarda, addì 2 dicembre 1983
Registro n. 2, P.G.R., foglio n. 184

(562)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 16.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, concernente la concessione delle quote di aggiunta di famiglia al personale provinciale emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 31 dicembre 1976, n. 64.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 2 *novembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sulla concessione delle quote di aggiunta di famiglia al personale provinciale;
Visto l'art. 53 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
Vista la deliberazione della giunta provinciale 27 giugno 1983, n. 3736;
Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, concernente la concessione delle quote di aggiunta di famiglia al personale provinciale di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 settembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1983
Registro n. 11, *foglio n.* 197

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 MARZO 1960, N. 4, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE PROVINCIALE EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 DICEMBRE 1976, N. 64.

Art. 1.
Familiari a carico

(1) L'art. 1 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1) I dipendenti dell'amministrazione provinciale di Bolzano hanno diritto alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia nella misura stabilita dalle norme provinciali in vigore per i seguenti familiari a carico, sempreché non abbiano reddito proprio di qualsiasi natura superiore alla pensione minima derivante da rapporto di lavoro dipendente corrisposta dallo I.N.P.S. al 1° gennaio di ogni anno:

la moglie,

il marito,

i figli, legittimi, legittimati, affiliati, adottati ed affidati, purché non coniugati o ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione, di educazione o sanitari e che non prestino servizio militare:

a) fino al raggiungimento della maggiore età;

b) fino al compimento del ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale oppure qualora siano occupati come apprendisti, qualunque sia in questo ultimo caso il loro reddito di lavoro;

c) fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, ma non oltre la durata del corso legale degli studi, qualora frequentino l'università od altro tipo di scuola o corso superiore legalmente riconosciuto, ai quali si accede con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

d) prescindendo dai limiti di età qualora siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro e conviventi;

i genitori conviventi, o ricoverati in luogo di cura assolutamente e permanentemente inabili al lavoro e purché non vi siano altri figli conviventi più anziani di età, che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche.

(2) Dai redditi propri di qualsiasi natura devono intendersi esclusi i redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione di guerra o da assegni per medaglie al valore ».

Art. 2.
Quote di aggiunta di famiglia per i figli e per il coniuge a carico

(1) L'art. 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1) In applicazione dell'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, le quote di aggiunta di famiglia per familiari a carico possono essere corrisposte in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore.

2) Nel caso di richiesta di entrambi i genitori, le aggiunte di famiglia per familiari a carico debbono essere corrisposte al genitore con il quale il figlio convive. La convivenza potrà essere documentata dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il personale interessato, nell'istanza relativa alla richiesta delle quote di aggiunta di famiglia per la prole a carico, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'altro coniuge non fruisce per detta prole delle quote di aggiunta di famiglia o di altro trattamento analogo. Nella predetta istanza, che dovrà essere sottoscritta anche dall'altro coniuge, va indicata l'amministrazione statale, l'ente o datore di lavoro privato presso cui presta servizio l'altro coniuge.

3) Nel caso in cui il marito o la moglie del richiedente le quote di aggiunta di famiglia per figli a carico sia lavoratore autonomo (libero professionista, commerciante, ecc.) e sprovvisto di pensione, nell'istanza relativa alla corresponsione delle suddette quote si deve indicare che il coniuge non percepisce o non ha diritto a percepire il trattamento di famiglia per i figli stessi in quanto non esplica attività lavorativa alle dipendenze di terzi. L'istanza va anche sottoscritta dall'altro coniuge.

4) In caso di separazione di coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le quote di aggiunta di famiglia competono al genitore, al quale i figli sono stati affidati ».

Art. 3.
Inabilità

(1) L'art. 3 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1) L'inabilità assoluta e permanente al lavoro di cui ai punti 3, lettera *d*) e 4 del precedente art. 1 deve essere ascrivibile ad una delle infermità elencate nella prima e seconda categoria della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica *30 dicembre 1981*, n. *834, ed accertata nei modi di* legge.

2) Per i genitori l'inabilità assoluta e permanente al lavoro si presume dopo il compimento del settantesimo anno di età ».

Art. 4.
Computo degli assegni in natura

(1) L'art. 4 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1) Qualora un familiare goda di vitto ed (od) alloggio gratuito da parte del datore di lavoro od altre persone, questo viene valutato agli effetti del computo del proprio reddito con L. 100.000 nette mensili il vitto, rispettivamente L. 50.000 nette *mensili l'alloggio* ».

Art. 5.

Concessione e revoca delle quote di aggiunta di famiglia

(1) L'art. 5 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1) Le modalità per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

2) Le quote di aggiunta di famiglia richieste in seguito a matrimonio, nascita, adozione, affiliazione o affidamento di figli durante il rapporto di servizio spettano dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento che dà luogo alla concessione. Quelle richieste per altri motivi spettano dal primo giorno del mese in cui è stata inoltrata la relativa domanda.

3) La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia cessa con l'ultimo giorno del mese in cui sono cessate le condizioni che hanno dato diritto alla concessione ».

Art. 6.

Documentazione

(1) L'art. 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1) Per conseguire le quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico ai sensi dei precedenti articoli, il dipendente provinciale deve presentare all'ispettorato al personale apposita domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti, pure in carta libera:

1. stato di famiglia;

2. dichiarazione sul reddito di qualsiasi natura del componente il nucelo familiare per cui si chiede la corresponsione della quota di aggiunta di famiglia, da compilarsi su apposito modulo predisposto dall'ispettorato al personale.

Inoltre devono essere presentati i seguenti documenti:

a) per il coniuge: certificato di matrimonio;

b) per i figli maggiorenni inabili ed i genitori non ultrasettantenni: certificato medico rilasciato da ufficiale sanitario, comprovante l'assoluta e permanente inabilità per infermità ascrivibile alle prime due categorie della tabella *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

c) per i figli neonati: certificato di nascita;

d) per i figli adottati, affiliati o affidati: decreto di adozione, di affiliazione o di affidamento;

e) per i figli che hanno compiuto il 15° anno di età: certificato di frequenza scolastica oppure certificato di disoccupazione oppure, qualora trattasi di apprendisti, certificato di frequenza di una scuola professionale e certificato del datore di lavoro da cui risulti anche la data di inizio e la durata dell'apprendistato;

f) per i figli che hanno compiuto il 21° anno di età: certificato di iscrizione all'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, alla quale si accede con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da cui risulti la durata legale del corso nonché l'anno di immatricolazione, da rinnovarsi annualmente;

g) per i figli, qualora i genitori siano divorziati o separati legalmente, la relativa sentenza di divorzio o di separazione;

h) per i figli in caso di assenza o di detenzione del coniuge, sentenza di dichiarazione dell'assenza, passata in giudicato, ovvero il certificato di detenzione.

2) L'ispettorato al personale è comunque autorizzato a richiedere documentazioni integrative ed in particolare certificati comprovanti il reddito, rilasciati dai competenti uffici o dai datori di lavoro dei familiari, qualora la documentazione obbligatoria di cui sopra non permetta un esatto accertamento del diritto alla concessione.

3) La documentazione di cui al presente articolo deve essere periodicamente rinnovata su richiesta dell'ispettorato al personale.

4) Qualora il dipendente non ottemperi entro il termine prefisso alla richiesta di rinnovo della documentazione, si provvede alla sospensione della corresponsione dell'aggiunta di famiglia per il relativo familiare ».

Art. 7.

(1) Con le stesse misure, modalità e decorrenze e previa presentazione della documentazione prescritta si applicano al personale provinciale avente diritto alle quote di aggiunta di famiglia ai sensi del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge in data 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 8.

(1) Gli articoli 8 e 9 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64, sono abrogati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 17.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente: « Profili professionali per le attività di cuoco, cameriere e segretario d'albergo e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 2 novembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale del 17 novembre 1981, n. 30, ed in particolare l'art. 2, primo comma;

Visti i pareri acquisiti a norma dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4093 dell'11 luglio 1983;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente: « Profili professionali per le attività di cuoco, cameriere e segretario d'albergo e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 settembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1983
Registro n. 11, *foglio n.* 198

PROFILI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI CUOCO, CAMERIERE E SEGRETARIO D'ALBERGO E DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO E DELLA SCUOLA PROFESSIONALE.

Art. 1.

Cuoco/cuoca

(1) Il profilo professionale del cuoco comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

uso, manutenzione e pulizia degli utensili da lavoro utilizzati nel settore;

nozioni merceologiche delle derrate alimentari;

conoscenza delle tecniche adottate nelle seguenti operazioni: arrostire, cuocere al forno, cuocere verdure stufate, cuocere alla griglia, rosolare, saltare, friggere, brasare, bollire/lessare;

preparazione e condimento/guarnizione di vivande fra cui patate, verdure, insalate, minestre e zuppe chiare e legate, salse base, salse fredde e calde;

preparazione ed impiego di antipasti caldi e freddi;

preparazione di dolci e paste;

acquisto merci, magazzinaggio e conservazione delle derrate alimentari;

conoscenze sulla dietetica, dieta leggera e sull'alimentazione a base di vegetali crudi;

conoscenza dei principali termini gastronomici;
conoscenza della cucina locale, italiana ed europea;
conoscenze relative a: composizione e seguenza delle pietanze, predisposizione della lista delle pietanze con riferimento ai prodotti ed alle stagioni;
conoscenza delle principali attività svolte nei seguenti reparti cucina: minestre e verdure, piatti freddi, dolci, salse, arrosti e posto capocuoco (chef);
conoscenze necessarie per sezionare/sfilettare carne macellata, selvaggina, pollame e pesce;
conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
conoscenze fondamentali relative alla normativa vigente in materia di generi alimentari, igiene e diritto di lavoro.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di tre anni.

Art. 2.
Cameriere/cameriera

(1) Il profilo professionale del cameriere comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

uso, manutenzione e pulizia degli utensili da lavoro, delle macchine ed apparecchiature utilizzate nel ramo;
lavori preparativi per il servizio;
servizio delle pietanze con capacità di eseguire le seguenti operazioni: portare/porgere le vivande, depositare, presentare, condire, servire nonché sparecchiare;
servizio delle bevande analcooliche ed alcooliche sfuse o sigillate e caffè nonché sparecchiare;
conoscenze relative allo sfilettare, al fiammeggiare, trinciare e marinare;
conoscenza dei diversi tipi di bevande analcooliche ed alcooliche da tavola, della conservazione delle bevande e delle temperature necessarie per la loro conservazione e mescita nonché conoscenza dei vari tipi di bicchieri;
conoscenza relativa agli antipasti, primi, secondi piatti e desserts caldi e freddi nonché alla composizione del menù; conoscenze fondamentali relative alla preparazione di spuntini;
conoscenza della cucina locale, italiana ed europea;
conoscenza dei principali termini gastronomici;
comportamento secondo il galateo;
collaborazione nell'allestimento e nello svolgimento di manifestazioni gastronomiche;
conoscenza di base relativa ad elementi di dietetica e di dieta leggera ed alla cucina dietetica;
predisposizione della lista dei vini e delle bevande considerando in particolare le diverse zone vinicole ed i vari tipi di vini, capacità di abbinamento di bevande e pietanze tenendo conto delle loro caratteristiche;
predisposizione della seguenza delle pietanze e composizione della lista delle pietanze e bevande;
preparazione di bevande composte (cocktails) e conoscenza dei liquori;
conoscenze relative all'organizzazione aziendale, consegna, presa in consegna e controllo della merce nonché conoscenza relativa alle diverse forme di gestione aziendale, compresa la contabilità relativa alla clientela ed alle giacenze;
conoscenze fondamentali delle disposizioni specifiche delle professioni nonché della legislazione sui generi alimentari;
conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
conoscenze delle norme relative alla sicurezza ed all'igiene sul posto del lavoro;
conoscenze fondamentali della normativa sul diritto del lavoro soggetta ad affissione;
conoscenza della lingua tedesca ed italiana nonché specifiche conoscenze di base della lingua inglese.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di due anni.

Art. 3.
Segretario d'albergo/segretaria d'albergo

(1) Il profilo professionale del segretario d'albergo comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

conoscenze relative a funzioni e struttura dell'azienda;
conoscenze relative all'organizzazione dell'ufficio ed alla utilizzazione dei mezzi ausiliari in dotazione dell'azienda;
scrivere testi a macchina copiando e sotto dettatura avendo padronanza della lingua tedesca e italiana;
conduzione del giornale d'albergo (Maincourante);
collaborazione nella contabilità;
collaborazione nell'amministrazione di cassa aziendale, congiuntamente alle varie forme di pagamento;
ricevimento e servizio clienti;
conoscenze relative al magazzinaggio e all'amministrazione e all'utilizzo di prodotti alimentari freschi e conservati, di bevande ed altre provviste;
predisposizione delle seguenze delle pietanze nonché composizione della lista delle pietanze e bevande;
conoscenza della consegna, della presa in consegna e del controllo della merce nonché conoscenza delle diverse forme di gestione aziendale compresa la contabilità relativa alla clientela ed alle giacenze;
conoscenza relativa all'acquisto di merci e bevande;
conoscenze fondamentali relative all'organizzazione del servizio e della preparazione di spuntini;
conoscenze fondamentali relative alla composizione dei menù con relativo calcolo e predisposizione delle relative ricevute/fatture;
conoscenze fondamentali del servizio bevande;
conoscenze dei vari tipi di manifestazioni gastronomiche;
conoscenze fondamentali relative alla funzione delle varie forme di pubblicità;
collaborazione nel servizio assegnazione camere;
conoscenze fondamentali delle disposizioni relative all'accordo nazionale ed internazionale sul turismo;
conoscenze sull'utilizzo delle tabelle orarie relative ai vari mezzi di trasporto;
conoscenze fondamentali relative alla legislazione sui generi alimentari, alle leggi tributarie, all'obbligo di denuncia nonché alle disposizioni concernenti l'assegnazione/affitto camere;
conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dei contratti collettivi del lavoro;
conoscenza delle norme relative alla sicurezza ed all'igiene sul posto di lavoro.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di due anni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 18.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente: « Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 2 *novembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la legge provinciale del 17 novembre 1981, n. 30, ed in particolare l'art. 2, primo comma;
Visti i pareri acquisiti a norma dell'art. 2, primo comma della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30;
Vista la deliberazione della giunta provinciale, n. 4332 del 22 luglio 1983;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente « Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 settembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1983
Registro n. 11, *foglio n.* 199

PROFILI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI COMMESSO DI VENDITA, COMMESSO DI VENDITA DI ALIMENTARI, COMMESSO DI VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, LIBRAIO, DROGHIERE E OPERATORE D'UFFICIO E DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO E DELLA SCUOLA PROFESSIONALE.

Art. 1.

Commesso di vendita/commessa di vendita

(1) Il profilo professionale del commesso di vendita comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l'uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;

informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;

informazione riguardante le novità offerte sul mercato;

rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;

imballagio e consegna della merce;

comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;

accettazione di ordinazioni;

disbrigo di lavori di inventario;

tenere lo schedario delle merci e dei clienti;

redigere inventari e note delle commissioni;

capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell'acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);

curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della provincia;

conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;

conoscenza e capacità relative all'esecuzione di lavori ornamentali;

conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;

capacità per quanto riguarda l'uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;

conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo;

capacità riguardante l'indicazione del prezzo;

conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;

conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;

conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;

conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.

Art. 2.

Commesso di vendita di alimentari/ commessa di vendita di alimentari

(1) Il profilo professionale del commesso di vendita alimentari comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l'uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;

conoscenze relative all'adeguato e corretto magazzinaggio di generi alimentari;

capacità di preparare, confezionare e guarnire i prodotti p.c. di panetteria, di pasticceria e di macelleria;

conoscenze circa l'impiego ed il trattamento di utensili e di altre attrezzature utilizzati nella vendita;

conoscenze sulla composizione, produzione, preparazione e sull'uso dei generi in vendita (tabelle merceologiche da I a VIII);

informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;

informazione riguardante le novità offerte sul mercato;

rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;

imballaggio e consegna della merce;

comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;

accettazione di ordinazioni;

disbrigo di lavori di inventario;

tenere lo schedario delle merci e dei clienti;

redigere inventari e note delle commissioni;

capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell'acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);

curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della provincia;

conoscenza degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;

conoscenza e capacità relative all'esecuzione di lavori ornamentali;

conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;

capacità per quanto riguarda l'uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;

conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo;

capacità riguardante l'indicazione del prezzo;

conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alla modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;

conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;

conoscenze delle disposizioni in materia del commercio ed annonaria e di norme e regolamenti in quanto concernenti la vendita;

conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;

conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.

Art. 3.

Commesso di vendita di abbigliamento/ commessa di vendita di abbigliamento

(1) Il profilo professionale del commesso di vendita di abbigliamento comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l'uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;

conoscenze delle caratteristiche e della lavorazione di fibre tessili ed altri prodotti di materie prime;

conoscenze relative al modo di trattare (cura) prodotti tessili e abbigliamento;

riconoscere e valutare tipo e qualità dei diversi tessuti;

conoscenza delle tendenze della moda;

conoscenze dei tipi e delle grandezze dei prodotti tessili e di abbigliamento;

informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;

informazione riguardante le novità offerte sul mercato;

rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;

imballaggio e consegna della merce;

comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;

accettazione di ordinazioni;

disbrigo di lavori di inventario;

tenere lo schedario delle merci e dei clienti;

redigere inventari e note delle commissioni;

capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell'acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);

curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della provincia;

conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;

conoscenza e capacità relative all'esecuzione di lavori ornamentali;
conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
capacità per quanto riguarda l'uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
conoscenze fondamentali relative al mercato alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo;
capacità riguardanti l'indicazione del prezzo;
conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.

Art. 4.
Libraio/libraia

(1) Il profilo professionale del libraio comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:
consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l'uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
conoscenze di base della letteratura e della storia dell'arte fino al periodo contemporaneo;
conoscenza delle discipline scientifiche e relativa terminologia;
conoscenza delle principali case editrici e forme di vendita;
conoscenza delle principali bibliografie e opere di consultazione;
conoscenza della storia del commercio librario e della struttura delle relative organizzazioni;
conoscenze fondamentali relative alla produzione di libri e di giornali;
conoscenze fondamentali relative ai diritti d'autore ed alle proprietà letterarie;
rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
imballaggio e consegna della merce;
comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
accettazione di ordinazioni;
disbrigo di lavori di inventario;
tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
redigere inventari e note delle commissioni;
capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, definizione dell'acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della provincia;
conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
conoscenze e capacità relative all'esecuzione di lavori ornamentali;
conoscenze relative alla presa in consegna, relativo controllo ed al magazzinaggio della merce;
capacità per quanto riguarda l'uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo;
capacità riguardante l'indicazione del prezzo;
conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di tre anni.

Art. 5.
Droghiere/droghiera

(1) Il profilo professionale del droghiere comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:
consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l'uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
conoscenze fondamentali relative alla botanica, farmacognosia ed all'igiene;
conoscenze fondamentali relative alla chimica applicata;
conoscenze fondamentali relative alla fisica applicata;
conoscenza della nomenclatura in materia;
conoscenza dei prodotti antiparassitari e dei fitofarmaci;
conoscenze fondamentali relative alla cosmesi ed all'igiene;
conoscenze fondamentali relative alla dietetica ed alla merceologia dei prodotti dietetici;
conoscenza di prodotti specifici di drogheria e di altri articoli degli assortimenti di drogheria (conformemente alla lista merceologica XIV/6);
conoscenza relativa alla produzione di preparati;
capacità di travasare ed imbottigliare prodotti chimici;
informazione riguardante gli articoli di ricambio;
informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
imballaggio e consegna della merce;
comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
accettazione di ordinazioni;
disbrigo di lavori di inventario;
tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
redigere inventari e note delle commissioni;
capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell'acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della provincia;
conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
conoscenze e capacità relative all'esecuzione di lavori ornamentali;
conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
capacità per quanto riguarda l'uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo;
capacità riguardante l'indicazione del prezzo;
conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
conoscenze relative alla normativa vigente in materia, in particolare alle norme sul magazzinaggio e sul commercio di veleni;
conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di tre anni.

Art. 6.
Operatore d'ufficio/operatrice d'ufficio

(1) Il profilo professionale dell'operatore d'ufficio comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:
conoscenza della dattilografia;
conoscenza relativa a stesura ed impostazione di lettere;
capacità di usare telefono, macchina da scrivere, calcolatrice ed altri mezzi d'ausilio in dotazione in un ufficio;
conoscenze relative a calcolo salari e stipendi, calcolo costi/spese fatturazione;
elaborazione statistiche;

attività amministrative relative alla presa in consegna e consegna di merci, alla gestione scorte di magazzino, al controlo magazzino ed alla gestione materiali;

inventario;

posta in arrivo e in partenza;

conoscenza di base della contabilità;

conoscenze del calcolo commerciale;

conoscenze della tenuta cassa, dei pagamenti e delle operazioni di credito;

conoscenze di base relative al diritto commerciale;

conoscenze dell'organizzazione aziendale;

conoscenze del servizio postale, ferroviario e di altri servizi di trasporto;

conoscenza della registrazione e della tenuta schedari ed archivi;

conoscenza relativa alle modalità di pagamento ed al provvedimento ingiunzionale;

conoscenza delle lingue ufficiali della provincia;

conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo, quella della scuola professionale di due anni.

(624)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 ottobre 1983, n. **20.**

Sostituzione degli articoli 51 e 52 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente « Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro »;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4354 del 22 luglio 1983, con la quale vengono sostituiti gli articoli 51 e 52 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

Nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, gli articoli 51 e 52 sono sostituiti con gli allegati articoli 51, 52 e con l'allegato *O.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 ottobre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1983
Registro n. 14, *foglio n.* 12

Art. 51.
Limiti delle immissioni e modalità di rilevamento

51.1. Vengono adottati per le immissioni i limiti riportati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983: « Limini massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinamenti dell'aria in ambiente esterno ».

51.2. Per sostanze per le quali il sopracitato decreto non fissa alcun limite, possono essere assunti come limiti indicativi della concentrazione media giornaliera valori pari ad 1/25 dei relativi limiti V.L.P., sempreché non esistano validi motivi che rendano inaccettabile tale assunzione.

51.3. Il servizio di rilevamento delle immissioni viene effettuato dal laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, mediante stazioni di rilevamento fisse o mobili.

Nel territorio dei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico devono essere installate stazioni fisse di rilevamento funzionanti tutto l'anno. Nel restante territorio provinciale, ove non sia da escludere la possibilità dell'insorgere di fenomeni di inquinamento di una certa consistenza, si attua invece il servizio di rilevamento ad intervalli periodici o saltuari mediante stazioni mobili, tenendo conto delle esigenze di servizio del laboratorio chimico provinciale, secondo un ordine di priorità determinato sulla base di un esame comparativo dei seguenti fattori:

insediamenti industriali;

densità degli impianti termici;

traffico motorizzato;

densità di popolazione;

caratteristiche orografiche e di ventilazione.

51.4. I punti di prelievo per la determinazione delle immissioni devono risultare esterni a perimetri industriali, artigianali o a perimetri entro i quali vengono svolte attività lavorative di qualsiasi genere che originano emissioni inquinanti; tali punti devono inoltre essere rappresentativi della zona oggetto di controllo, non essere direttamente influenzati da emissioni e trovarsi ad un distanza verticale ed orizzontale non inferiore ad 1,5 m e non superiore a 3 m dal suolo o da ogni ostacolo esistente.

51.5. I dati relativi alle immissioni vengono trasmessi, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, a cura del laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, al sindaco del comune ed al presidente della U.S.L. territorialmente interessati, al servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica ed all'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica.

Gli stessi devono essere raccolti in resoconti e presentati secondo criteri che ne rendano possibile il confronto con i limiti delle immissioni di cui al primo comma del presente articolo.

I dati rilevati dalle stazioni di controllo fisse devono essere trasmessi agli organi di cui sopra con frequenza mensile, mentre quelli raccolti periodicamente o saltuariamente, devono essere trasmessi alla fine di ogni singola campagna di accertamenti.

Art. 52.
Provvedimenti per la riduzione delle immissioni

52.1. Sulla base dei risultati dei rilevamenti effettuati ai sensi del precedente art. 51, l'assessore provinciale competente invita i comuni, nei cui territori le concentrazioni di inquinanti superino o rischino di superare i limiti ammissibili per le immissioni, ad elaborare piani di risanamento per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria, in modo da consentire il rispetto dei limiti stessi entro e non oltre dieci anni dall'entrata in vigore delle presenti norme. Il sindaco trasmette tali piani, entro sei mesi dalla segnalazione, all'assessore provinciale competente, il quale si esprime su di essi, sentito il parere della I sezione del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute ai posti di lavoro. Il provvedimento di approvazione con eventuali modifiche è definitivo.

52.2. Al fine di prevenire l'insorgere e di combattere fenomeni di inquinamento a carattere eccezionale, di cui all'art. 17 della legge provinciale, dovuti all'instaurarsi di condizioni me-

teorologiche che favoriscono un crescente e pericoloso accumulo di inquinanti nell'atmosfera, si applicano i provvedimenti di emergenza previsti dal piano di allarme riportato nell'allegato O.

Per la segnalazione di tali fenomeni da parte del laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, si osservano i criteri e le modalità fissati nel piano d'allarme stesso.

ALLEGATO O

PIANO DI ALLARME ANTINQUINAMENTO

1. *Premessa*

I provvedimenti previsti nel presente piano trovano applicazione, secondo le modalità ed i criteri di seguito riportati, ogniqualvolta sia presumibile l'insorgere o si sia alla presenza di fenomeni di inquinamento di particolare gravità.

Condizioni per l'applicazione del piano sono il perdurare di fenomenti metereologici, tendenti ad impedire la dispersione degli inquinanti, ed il contemporaneo verificarsi del superamento di determinati valori relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di riferimento.

Si assumono quali inquinanti di riferimento, l'anidride solforosa, il biossido di azoto e le polveri sospese; per essi vengono posti i seguenti valori base:

anidride sorforosa: 400 $\mu g/m^3$
biossido di azoto: 300 $\mu g/m^3$
polveri sospese: 300 $\mu g/m^3$

Si definisce indice di inquinamento I, la seguente sommatoria:

$$I = \frac{C_{SO_2}}{400} + \frac{C_{NO_2}}{300} + \frac{C_{polv}}{300}$$

dove: C_{SO_2}, C_{NO_2} e C_{polv} sono rispettivamente le concentrazioni medie, misurate in $\mu g/m^3$, di anidride solforosa, biossido di azoto e polveri sospese, rilevate nelle stazioni installate nella zona caratterizzata dall'inquinamento.

2. *Stadi di allarme*

Primo stadio di allarme (preallarme)

Si attuano i provvedimenti previsti per tale stadio, ogniqualvolta si verifichi la concomitanza delle seguenti condizioni:

sia in atto un inversione termica e non sia presumibile la sua risoluzione nell'arco di tempo di 24 ore;

la media delle velocità al suolo del vento nelle precedenti 12 ore sia risultata inferiore ad 1,5 m/sec.;

si registri per uno degli inquinanti di riferimento, come concentrazione media di 3 ore consecutive, un valore pari o superiore al doppio del relativo valore base, o l'indice di inquinamento riferito a 3 ore consecutive, risulti superiore a 3, dopo una giornata caratterizzata da valori medi di inquinamento tali da risultare:

$$\frac{C_{SO_2}}{400} + \frac{C_{NO_2}}{400} \geqq 2$$

Secondo stadio di allarme

Si attuano i provvedimenti previsti per tale stadio qualora:

si presuma la permanenza della inversione termica per ulteriori 24 ore;

si registri per uno degli inquinanti di riferimento, come concentrazione media di 3 ore consecutive, un valore pari o superiore al quadruplo del relativo valore base, o l'indice di inquinamento, riferito a 3 ore consecutive, risulti superiore a 6.

Terzo stadio di allarme

Si attuano i provvedimenti previsti per tale stadio qualora:

non esistano elementi che consentano di prevedere una risoluzione del fenomeno di inversione termica nelle successive 24 ore;

si registri per uno degli inquinanti di riferimento, come concentrazione media di 3 ore consecutive, un valore pari o superiore al sestuplo del relativo valore base, o l'indice di inquinamento, riferito a 3 ore consecutive, risulti superiore a 9.

3. *Provvedimenti*

All'instaurarsi delle condizioni relative all'allarme antinquinamento, il responsabile del laboratorio chimico provinciale sezione aria e rumori, provvede a che il servizio di sorveglianza sull'inquinamento atmosferico si esplichi continuativamente lungo tutto l'arco della giornata e fornisce ogni 12 ore all'assessore provinciale per la tutela dell'ambiente, all'assessore provinciale alla sanità ed al sindaco del comune territorialmente interessato ragguagli sull'evolversi del fenomeno.

A mezzo stampa e attraverso le emittenti radio-televisive locali le autorità comunali provvederanno, più volte al giorno, ad informare sullo stato di inquinamento atmosferico la popolazione, invitandola nel contempo a limitare le attività che possono contribuire ad aggravare la situazione.

Al verificarsi delle condizioni relative al secondo stadio di allarme, il sindaco territorialmente interessato dispone la chiusura al traffico autoveicolare tra le 7.30 e le 9.30 e tra le 13.30 e le 15. Contemporaneamente dispone che gli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici pubblici vengano condotti in modo tale da consentire una temperatura massima negli ambienti non superiore ai 18° C.

Al verificarsi delle condizioni relative al terzo stadio di allarme, il sindaco provvede ad estendere il divieto di traffico autoveicolare sulle strade urbane a tutto l'arco della giornata. Invita inoltre la popolazione a limitare, per quanto possibile, l'impiego degli impianti di riscaldamento. Dispone infine, sentito l'assessore provinciale per la tutela dell'ambiente, la limitazione o la sospensione delle attività produttive che comportano emissioni tali da rendere presumibile l'aggravarsi del fenomeno di inquinamento in atto.

4. *Deroghe relative al divieto di circolazione degli autoveicoli*

Il divieto di circolazione di cui al secondo e terzo stadio di allarme non si applica per le seguenti categorie di veicoli:

1) ambulanze ed autoveicoli di medici ed autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici ad ospedali e farmacie;

2) autobus adibiti al trasporto pubblico;

3) autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco e dell'esercito;

4) autoveicoli adibiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;

5) autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;

6) autoveicoli adibiti al trasporto del pane e del latte;

7) autoveicoli del servizio antinquinamento;

8) autoveicoli azionati da motori elettrici.

Deroghe particolari possono essere concesse dalle competenti autorità comunali, sempreché sussistano per le stesse motivazioni riconducibili al pubblico interesse.

5. *Cessazione dello stato di allarme*

Lo stato di allarme viene a cessare quando per 12 ore consecutive, in nessuna postazione di rilevamento, vengono registrate le condizioni che caratterizzano lo stadio di preallarme.

Il cessato allarme viene comunicato alla popolazione dal sindaco territorialmente competente attraverso la stampa e le emittenti radiotelevisive locali.

(625)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 ottobre 1983, n. 21.

Modificazione del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7 - Regolamento di esecuzione alla legge sull'assistenza di base.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 4 marzo 1980, n. 7, e successive modificazioni;

Visti i pareri della commissione provinciale per l'assistenza di base espressi nelle sedute del 9 marzo 1983 e del 4 maggio 1983 relativi all'integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, con l'art. 8-*bis*: « Prestazioni nei casi di affidamento »;

In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 4419 del 29 luglio 1983;

Decreta:

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale del 4 marzo 1980, n. 7 viene istituito il seguente art. 8-*bis*:

Art. 8-*bis*: « *Prestazioni nei casi di affidamento* ». — Alle persone in cura presso un centro di salute mentale e ospitate con un rapporto di affidamento presso una famiglia diversa dalla propria, viene erogata una prestazione economica mensile.

L'ammontare della prestazione è determinato ai sensi del precedente art. 4. Per il calcolo dell'ammontare della prestazione inoltre sono stabilite le seguenti percentuali:

120% della quota base in caso di affidamento presso fratelli;

155% della quota base in caso di affidamento presso parenti oltre il secondo grado o presso altre persone.

Nel calcolo si terrà conto dell'eventuale reddito del lavoro svolto dall'assistito presso la famiglia affidataria.

La richiesta va presentata dall'assistito o da chi lo segue, nel periodo della malattia, prendendosi cura dei suoi interessi.

Il centro di salute mentale attesta che il richiedente, a causa della particolarità della sua malattia psichica, è assistito regolarmente da detto servizio, che l'affidamento familiare è necessario per motivi terapeutici e che la famiglia affidataria è ritenuta idonea.

Per la durata della prestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 ottobre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1983
Registro n. 14, *foglio n.* 5

(626)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1983, n. **23.**

Modifiche al regolamento per la concessione di contributi provinciali per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose d'interesse artistico e storico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 22 *novembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4780 del 16 agosto 1983 relativa all'approvazione delle modifiche del regolamento di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 agosto 1980, n. 24, viene modificato come segue:

« Sono ammissibili a contributo le domande presentate alla soprintendenza provinciale ai beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno, riguardanti opere e lavori che hanno avuto l'approvazione della soprintendenza provinciale ai Beni culturali».

Art. 2.

Le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 agosto 1980, n. 24, vengono modificate come segue:

a) copia dell'autorizzazione dei lavori da parte della soprintendenza provinciale ai beni culturali;

b) preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 ottobre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1983
Registro n. 12, *foglio n.* 119

(627)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, *piazza dei Tribunali, 5/F* - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione*, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari con esclusione* di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli* settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227